STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26 - 36040 Brendola (VI)
Tel: 0444 400647 - 400877 - Fax: 0444 405210
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

studio Vicentin
AMBIENTE • SICUREZZA • EDILIZIA • URBANISTICA

LE NOSTRE GUIDE PRATICHE

GP2018-09

DATORE DI LAVORO e DELEGA DI FUNZIONI

Il Datore di Lavoro può delegare obblighi e responsabilità per la sicurezza sul lavoro?

Sì ma anche No!

Chi è il Datore di Lavoro?

É *«il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».*

É il primo responsabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in azienda proprio perché esercita su di essa poteri decisionali e di spesa, in quanto tale dovrà ottemperare a tutto quanto richiesto all'interno del D.Lgs 81/08.

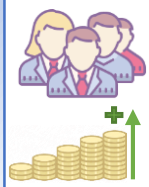

Nelle Società in cui sono presenti più soci il titolo di Datore di Lavoro e le conseguenti responsabilità gravano, in generale, su tutti i soci in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa della società stessa, salva la dimostrazione esplicita di un'attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad un'unica persona fisica. Ciò implica che, in caso di mancata attribuzione dei poteri gestionali e decisionali ad un'unica persona, le eventuali sanzioni vengono moltiplicate per tutti i soci.

Quali sono gli obblighi per la sicurezza sul lavoro del Datore di Lavoro?

All'interno del D.Lgs 81/08 sono delineati tutti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro per tutelare la salute e la sicurezza nella sua azienda, in particolare all'articolo 18 si trova il primo elenco di adempimenti, tra cui:

- Nominare del Medico Competente ed inviare i lavoratori alla visita medica
- Designare degli addetti alle emergenze (antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso…) e adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro.
- Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale
- Richiedere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali per la salute e la sicurezza, sull'uso dei dispositivi di protezione collettiva e dei DPI
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Consentire ai lavoratori mediante il RLS di verificare l'applicazione delle norme per la salute e la sicurezza
- Comunicare all'INAIL le informazioni relative agli infortuni di lavoro avvenuti
- Convocare la riunione periodica (per le aziende con più di 15 lavoratori)
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi

Il Datore di Lavoro può delegare gli obblighi del D.Lgs 81/08 a suo carico attraverso l'istituto della delega ai sensi dell'articolo 16 dello stesso decreto, ed esclusione degli obblighi descritti all'articolo 17.

Obblighi del datore di lavoro NON delegabili (Art. 17 – D.Lgs 81/08)

Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR);
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Delega di funzioni (Art. 16 – D.Lgs 81/08)

L'articolo 16 delinea le caratteristiche di validità a pena di nullità della delega stessa.

La delega è quindi un istituto con il quale il Datore di Lavoro trasferisce l'obbligo di adempiere alle disposizioni del D.Lgs 81/08, esclusi gli obblighi non delegabili dell'articolo 17, ad un altro soggetto che ne assume la piena responsabilità.

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26 - 36040 Brendola (VI)
Tel: 0444 400647 - 400877 - Fax: 0444 405210
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

Come deve essere una delega di funzioni?

In base alla natura delle funzioni trasferite, la delega deve:

a) risultare da atto scritto recante data certa

b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza

c) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo

d) attribuire al delegato autonomia di spesa

e) essere accettata dal delegato per iscritto

f) essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

In ogni caso la delega di funzioni NON esclude l'obbligo di vigilanza e le conseguenti responsabilità in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

...e la nomina del RSPP è una delega di funzioni?

No! La designazione (nomina) del RSPP è un accordo professionale con cui il Datore di Lavoro incarica un soggetto di svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi degli articoli 17 e 33 del D.Lgs 81/08. Tale nomina è prevista come obbligo (non delegabile) del Datore di Lavoro e non si configura quindi come un trasferimento di funzioni dal Datore di Lavoro al RSPP, che sono due soggetti distinti.

Quando Datore di Lavoro e RSPP possono coincidere?

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione nel caso di:

- aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
  (Escluse le aziende industriali a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.)
- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- altre aziende fino a 200 lavoratori
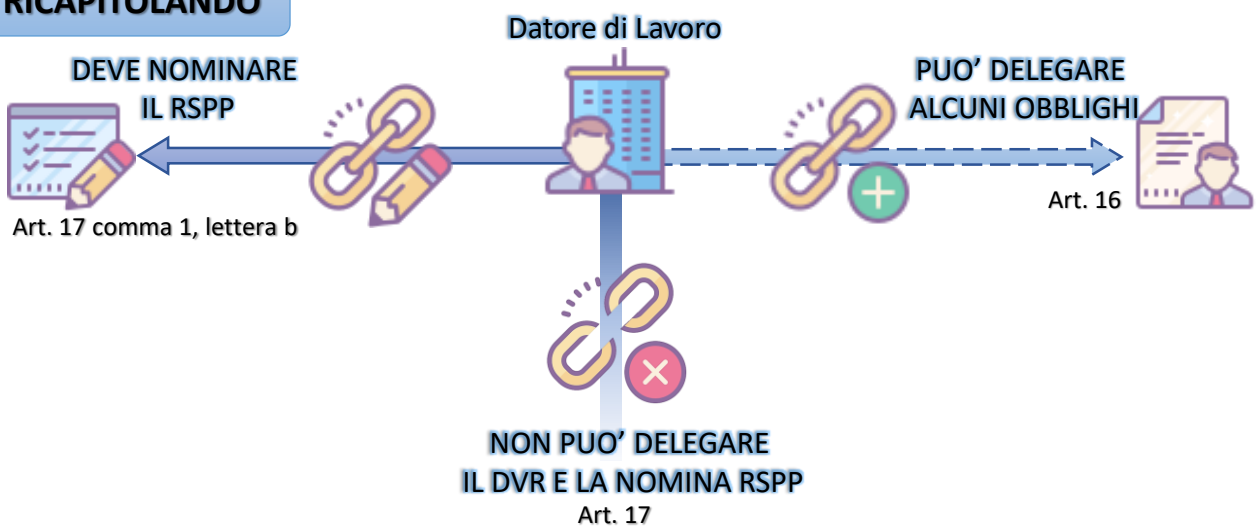
RICAPITOLANDO